

CAPITOLATO D'ONERI E TECNICO PRESTAZIONALE

Servizio di noleggio di gruppi elettrogeni da utilizzare nel corso degli eventi e delle manifestazioni organizzate dalla Sport e Salute S.p.A., anche in collaborazione con altri soggetti.



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto regolato dal presente Capitolato d'oneri ha per oggetto il servizio di noleggio di gruppi elettrogeni insonorizzati compresa la fornitura del gasolio e dell'operatore durante le ore di funzionamento nel corso degli eventi e delle manifestazioni organizzate dalla Sport e Salute S.p.A.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni ed avrà validità ventiquattro mesi o fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa indicato all'art. 3 del presente documento.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

ART. 3 - CORRISPETTIVI

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è stimato in € 213.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante, l'effettiva spesa sarà contabilizzata tenendo conto dei seguenti importi unitari, sui quali sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara:

TABELLA "A"			
TIPOLOGIA	POTENZA	IMPORTO NOLEGGIO GIORNALIERO	COSTO PER OGNI ORA DI MOTO
Gruppo Elettrogeno DA	50 KVA	€ 100,00	€ 45,00
Gruppo Elettrogeno DA	100 KVA	€ 140,00	€ 60,00
Gruppo Elettrogeno DA	150 KVA	€ 170,00	€ 70,00
Gruppo Elettrogeno DA	200 KVA	€ 200,00	€ 80,00
Gruppo Elettrogeno DA	250 KVA	€ 250,00	€ 90,00
Gruppo Elettrogeno DA	300 KVA	€ 290,00	€ 100,00
Gruppo Elettrogeno DA	350 KVA	€ 340,00	€ 115,00
Gruppo Elettrogeno DA	400 KVA	€ 400,00	€ 140,00
Gruppo Elettrogeno DA	450 KVA	€ 450,00	€ 155,00
Gruppo Elettrogeno DA	500 KVA	€ 500,00	€ 175,00
Gruppo Elettrogeno DA	550 KVA	€ 550,00	€ 215,00
Gruppo Elettrogeno DA	600 KVA	€ 620,00	€ 255,00



TABELLA "B"			,
TIPOLOGIA	POTENZA	IMPORTO NOLEGGIO GIORNALIERO	COSTO PER OGNI ORA DI MOTO
Bigruppo Elettrogeno DA	50 KVA	€ 140,00	€ 50,00
Bigruppo Elettrogeno DA	100 KVA	€ 170,00	€ 65,00
Bigruppo Elettrogeno DA	150 KVA	€ 200,00	€ 75,00
Bigruppo Elettrogeno DA	200 KVA	€ 250,00	€ 85,00
Bigruppo Elettrogeno DA	250 KVA	€ 290,00	€ 95,00
Bigruppo Elettrogeno DA	300 KVA	€ 320,00	€ 110,00
Bigruppo Elettrogeno DA	350 KVA	€ 400,00	€ 120,00
Bigruppo Elettrogeno DA	400 KVA	€ 450,00	€ 145,00
Bigruppo Elettrogeno DA	450 KVA	€ 500,00	€ 170,00
Bigruppo Elettrogeno DA	500 KVA	€ 550,00	€ 195,00
Bigruppo Elettrogeno DA	550 KVA	€ 600,00	€ 225,00
Bigruppo Elettrogeno DA	600 KVA	€ 650,00	€ 275,00

I prezzi sopra indicati:

- comprendono tutte le forniture, le prestazioni, e i servizi connessi compresi i 60 MT di cavo a norma per ogni gruppo elettrogeno;
- sono calcolati al netto dell'IVA;
- sono indicati in Euro;
- nella Tabella "A" sono elencati i costi delle forniture di gruppi elettrogeni singoli (con solo un generatore) e il costo orario di messa in funzione compreso di gasolio;
- nella Tabella "B" sono elencati i costi delle forniture di gruppi elettrogeni con due generatori detti "bigruppi" e il costo orario di messa in funzione compreso di gasolio.

Sport e Salute non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento del predetto importo massimo di spesa e l'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Caratteristiche dei gruppi elettrogeni

I bigruppi elettrogeni devono essere installati a "cassa unica", con due gruppi in un unico contenitore con un quadro di parallelo a bordo.

I gruppi devono essere corredati di serbatoio supplementare per garantire almeno 16 ore di



moto.

Devono essere comunque garantiti rifornimenti H24 con sistema mobile omologata.

I gruppi devono avere una rumorosità contenuta compresa in un range da 50 dbA a 65 dbA.

Ogni gruppo elettrogeno dovrà essere corredato di un trasformatore di isolamento adeguato alla potenza del gruppo.

I gruppi di potenza installati dovranno essere almeno n. 2 di connettori autobloccati (power lock), n. 1 o 2 prese da 125 A (per gruppi di potenza superiore a 100 Kva), n. 3 prese 63 A pentapolari, n. 2 prese da 32° pentapolari, n. 2 prese da 32° monofase e n. 2 prese da 16 A monofase.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, provvedere a delimitare i gruppi elettrogeni con un idoneo numero di orsogrill e ombreggiante e rendere la zona sicura nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed a collocare cartelli e segnalazioni varie recanti informazioni sui rischi della pubblica incolumità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, e dovranno essere conformi alle vigenti normative in tema di emissioni inquinanti, e di prevenzione incendi.

La Sport e Salute è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa a quanto indicato al presente comma.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia, nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

La Sport e Salute è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., verrà svolto dalla Sport e Salute, nella persona del Responsabile dell'immobile o di un preposto da lui designato.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Sport e Salute, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di Servizio e/o lavori nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di Servizi e/o



lavori possa compromettere il buon andamento del Servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Sport e Salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di Servizio in questione.

ART. 5 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il Responsabile di Prevenzione e Protezione della ditta avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della ditta di appartenenza.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

La ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Ugualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Si rimanda a quanto indicato nella lettera di invito.

ART. 7 - CONTROLLI

La Sport e Salute avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Sport e Salute verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 4, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro e che le forniture, previste a carico dell'impresa siano per qualità e quantità idonee all'uso specifico richiesto dal servizio.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Sport e Salute richiederà alla ditta, tramite PEC, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.



Art. 8 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (<u>www.indicepa.gov.it</u>) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY.**

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", <u>si richiede obbligatoriamente</u> di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara <CIG>
- Numero Ordine di Acquisto OdA

Per quanto di proprio interesse sul sito <u>www.fatturapa.gov.it</u> sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e Salute, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Sport e Salute si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di <u>ODA e CIG relativo</u>; non correttezza del numero di <u>ODA/CIG</u>, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).



Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Sport e Salute provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

Art. 9 – PENALI, TRATTENUTE E DANNI DIRETTI ED INDIRETTI

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% (zero virgola tre per mille) e l'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e Salute di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso in cui l'impresa affidataria sospendesse arbitrariamente il servizio, la Sport e Salute avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla medesima impresa la spesa relativa, salvo quanto previsto al precedente comma.

Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, la Sport e Salute opererà conseguentemente le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Inoltre in caso di inosservanze, rilevate dal Direttore del Centro, al presente disciplinare che siano causa di disservizi e/o disagi che compromettano l'efficienza dello svolgimento del servizio saranno applicate delle penali, secondo la gravità delle inosservanze.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Sport e Salute e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l'impresa non fornisca entro il termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

È assolutamente vietata la cessione o il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.

L'uso dei loghi C.O.N.I. e Sport e Salute S.p.A., sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato.



Art. 10 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

La Sport e Salute potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- ➢ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l'appalto;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Sport e Salute, la ditta appaltatrice non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente Capitolato;
- > nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 4;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art.7 non siano sanate entro il termine indicato dalla Sport e Salute.

Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e Salute, degli immobili presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto.

Peraltro la Sport e Salute avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e Salute mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

La Sport e Salute si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Sport e Salute procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Si rimanda a quanto normato dalla lettera di invito

ART. 12 - IMPOSTE E TASSE



Si rimanda a quanto normato dalla lettera di invito

ART. 13 - FORO COMPETENTE
